

ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA L'ISTITUTO CENTRALE PER I BENI
SONORI ED AUDIOVISIVI E SCF CONSORZIO FONOGRAFICI


Premesso che

1. La legge 15 aprile 2004 n. 106 *Norme relative al deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico* prevede la costituzione degli archivi nazionale e regionale della produzione editoriale, nell'ambito della quale, tra l'altro, sono annoverati i documenti sonori e video (art. 4 lettera n);

2. Il D.P.R. 3 maggio 2006 n. 252 *Regolamento recante norme in materia di deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico* attuativo della citata legge 106/2004 (nel seguito, il "Regolamento"), all'art. 3 prevede la costituzione dell' "Archivio nazionale della produzione editoriale";

3. Il Regolamento, all'art. 14, ha individuato l'Istituto Centrale per i Beni Sonori ed Audiovisivi (già Discoteca di Stato-Museo dell'Audiovisivo) il soggetto specificatamente preposto alla conservazione di una copia di tutti i documenti sonori e video prodotti totalmente o parzialmente in Italia o distribuiti su licenza per il mercato italiano;

4. SCF Consorzio Fonografici (nel seguito, "SCF") è il Consorzio maggiormente rappresentativo sull'intero territorio





nazionale delle imprese di produzione e distribuzione di fonogrammi e video musicali e si è reso disponibile, alle condizioni in appresso stabilite, a prestare la propria collaborazione con l'Istituto Centrale per i Beni Sonori ed Audiovisivi al fine di perseguire ed ottimizzare, nell'ambito del territorio nazionale, gli obiettivi di completezza e tempestività di documentazione contemplati nel citato Regolamento;

5. Per le finalità dianzi menzionate, SCF ha altresì manifestato la propria disponibilità a cooperare con l'Istituto Centrale per i Beni Sonori ed Audiovisivi al fine di dare esecuzione a quanto previsto dal Regolamento;

6. L'articolo 19 del Regolamento consente espressamente la facoltà per gli istituti depositari di concordare con i soggetti obbligati al deposito legale forme cumulative di consegna dei documenti su supporti fonografici e video musicali, anche in deroga alle modalità di consegna in generale contemplate all'articolo 15 del medesimo Regolamento;

7. Allo scopo di migliorare ed ampliare le funzioni di accesso e, più in generale, i servizi messi a disposizione del pubblico dall'Istituto Centrale per i Beni Sonori ed Audiovisivi relativamente ai materiali audio visuali in deposito presso il medesimo, SCF ha infine espresso la propria disponibilità a condividere e/o a costituire con l'ICBSA, d'intesa con lo stesso istituto e nei limiti ed alle condizioni di cui



appresso, l'accesso a banche dati informative digitali e/o a materiali in formato digitale aventi ad oggetto prodotti audio visuali nella disponibilità di SCF;

tutto ciò premesso, che fa parte integrante e sostanziale del presente Accordo,

Tra



L'Istituto Centrale per i Beni Sonori ed Audiovisivi, codice fiscale 97307180584, nella persona del Direttore dell'Istituto Centrale per i Beni Sonori ed Audiovisivi domiciliato per la carica in Roma, Via Michelangelo Caetani, 32; e

SCF Consorzio Fonografici, codice fiscale 12925820156, nella persona del Presidente pro-tempore, domiciliato per la carica in Milano, Via Leone XIII, 14,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1

L'Istituto Centrale per i Beni Sonori ed Audiovisivi è il soggetto individuato dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali come sopra citato quale istituto di conservazione della copia nazionale dei documenti e supporti fonografici e video musicali prodotti o distribuiti in licenza da imprese

discografiche o editoriali aventi la propria sede legale o la sede operativa sul territorio nazionale;


Limitatamente ai documenti su supporti fonografici e video musicali, quanto precede realizza il sistema di archiviazione nazionale contemplato dal Regolamento;

Articolo 2

2.1.- SCF si impegna, in nome proprio e per conto delle imprese consorziate a SCF nonché di quelle che a SCF conferiscono specifico mandato (nel seguito, le "Imprese Aderenti") al fine di realizzare il sistema di archivio nazionale delle produzioni editoriali (quale individuato all'art. 1 che precede) nonché di garantire, per quanto possibile, il più completo, ordinato e tempestivo adempimento degli obblighi di deposito legale, quali stabiliti dalla legge 106/2004 e dal Regolamento, da parte delle imprese discografiche ed editoriali aventi sede legale o operativa in tutto il territorio nazionale:

a) a raccogliere dalle Imprese Aderenti una copia di tutti i documenti su supporti fonografici e di tutti i video musicali da esse pubblicati o altrimenti messi in commercio in ciascun trimestre solare (nel seguito, i "Supporti");

b) ad accertare il contenuto dei pacchi dei materiali trasmessi da ciascuna delle Imprese Aderenti, a vidimare gli e-



lenchi e a restituirli, per conto dell'ICBSA, come previsto dal Regolamento (art. 7);


c) a confezionare, per ciascun trimestre solare, tutti i Supporti ricevuti in contenitori recanti all'esterno la dicitura "[deposito legale ex l. 106/2004 ...]" unitamente al periodo trimestrale di riferimento (nel seguito, i "Contenitori");

d) a predisporre un elenco (sia in versione cartacea sia in file digitale) recante l'indicazione dei Supporti raccolti e la denominazione delle rispettive Imprese Aderenti;

e) a trasmettere entro 60 (sessanta) giorni dal termine di ciascun trimestre solare ciascuno dei suddetti Contenitori unitamente al relativo elenco (da inviarsi anche a mezzo posta elettronica all'indirizzo che sarà successivamente comunicato dai soggetti destinatari), all'Istituto Centrale per i Beni Sonori ed Audiovisivi Via Michelangelo Caetani 32, 00186 Roma (per gli adempimenti di deposito nazionale);

f) a creare uno specifico database in formato digitale contenente tutti i dati analitici e storici riferiti agli adempimenti dianzi elencati ed a condividere in linea con la l'ICBSA il contenuto dell'anzidetto database;

g) a fornire copia annuale dei dati dell'inventario delle registrazioni e dei dati analitici e storici contenuti nel database di cui al punto precedente.




2.2.- SCF si impegna altresì a sollecitare e sensibilizzare le Imprese Aderenti circa il puntuale rispetto degli obblighi di legge nonché di quelli specificamente derivanti dall'esecuzione del presente Accordo.

2.3.- Con l'esecuzione da parte di SCF di quanto stabilito all'art. 2.1 che precede, le Imprese Aderenti adempiono, attraverso SCF, gli obblighi di deposito legale gravanti su ciascuna di esse ai sensi del Regolamento;

2.4.- Fermo restando quanto al paragrafo che precede, SCF non rilascia alcuna garanzia né pertanto assume alcuna responsabilità in relazione a quelle Imprese Aderenti che non abbiano ad adempiere puntualmente e/o con completezza gli impegni di deposito legale dianzi descritti; conseguentemente, nei confronti delle Imprese Aderenti che risultassero, in tutto o in parte inadempienti, resta ferma la rispettiva responsabilità giuridica individuale nonché l'assoggettamento delle stesse agli obblighi di cui al Regolamento nonché alle eventuali sanzioni applicabili da parte della Direzione Generale competente del Ministero, come previsto dalla normativa.

2.5.- I costi e gli oneri per l'esecuzione di quanto previsto nel presente articolo 2 sono interamente a carico di SCF.

2.6.- Quanto stabilito nel presente articolo 2 prende effetto dal trimestre solare nel corso del quale il presente Accordo viene dalle parti sottoscritto.



2.7.- Per quanto possibile, SCF si adopererà al fine di estendere la procedura di cui all'art. 2.1. che precede a quei Supporti pubblicati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente Accordo relativamente ai quali le Imprese Aderenti non avessero ancora provveduto ai rispettivi obblighi di deposito legale.

Articolo 3



3.1.- L'ICBSA attua le funzioni di raccolta e conservazione previste dall'art. 5 del Regolamento.

L'ICBSA, allo scopo di dare attuazione al presente Accordo, costituisce una commissione tecnica, composta da due/tre membri per ciascuna delle parti (nel seguito, la "Commissione").

3.2.- L'ICBSA e l'SCF si incontreranno, su convocazione dell'ICBSA o su richiesta di una delle parti, ogni qual volta sia necessaria la valutazione di risultati e di progetti definiti di comune intesa. Lo sviluppo di progetti (eventualmente anche parziali) sarà oggetto di successivi specifici accordi tra le parti contraenti in base alle effettive disponibilità finanziarie reperibili annualmente sui bilanci delle rispettive amministrazioni.

Articolo 4

4.1.- La Commissione, presieduta dall'ICBSA, avrà i seguenti compiti:




a) Verificare tempi, costi, risorse ed infrastrutture tecnologiche necessarie alla realizzazione di una Banca Dati Analitica ad accesso digitale, contenente il massimo dettaglio informativo possibile circa il contenuto delle singole opere musicali incise nei Supporti (titoli, autori, compositori, interpreti, codici ISRC di individuazione delle singole incisioni fonografiche);

b) Verificare tempi, costi, risorse ed infrastrutture tecnologiche necessarie alla realizzazione delle interfacce digitali di integrazione e completamento dell'anzidetta Banca Dati Analitica con altre analoghe Banche Dati e cataloghi in linea preesistenti di proprietà di SCF, o a cui ~~la~~ aderisce l'ICBSA;

c) Verificare tempi, costi risorse ed infrastrutture tecnologiche necessarie alla realizzazione o allo sviluppo di funzioni di accesso alle Banche Dati Digitali idonee a consentire la messa a disposizione del pubblico presso l'ICBSA, in sola modalità ascolto/visione, delle copertine, dei materiali iconografici, delle registrazioni audio-visuali contenute nei Supporti;

d) Suggestire eventuali miglioramenti e cambiamenti organizzativi nei nuovi servizi sperimentali.

4.2.- I lavori della Commissione si terranno preferibilmente presso gli uffici dell'ICBSA, sede della segreteria della



Commissione. Nessun compenso è dovuto ai componenti la Commissione e le spese eventualmente sostenute da ciascuno di essi in relazione all'incarico resteranno a carico della parte che li ha designati.



Articolo 5

Il presente Accordo ha durata di tre anni dalla sua sottoscrizione e potrà essere modificato o integrato dalle parti solamente in forma scritta.

Letto, confermato e sottoscritto in Roma il 3 marzo 2010

ISTITUTO CENTRALE BENI SONORI ED AUDIOVISIVI

Il Dirigente



Per SCF Consorzio Fonografici

Il Presidente

